



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

UNITÀ CENTRALE DI COORDINAMENTO PER IL PNRR
UFFICIO AREA ACQUISTI

**GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LE ESIGENZE DELL’UNIVERSITÀ
DI PARMA**

CIG: B72D32CB6C

CAPITOLATO TECNICO

Dott.ssa Giulia De Siato



Sommario

1.	OGGETTO DELL'APPALTO	3
2.	LUOGO DI ESECUZIONE	3
3.	AVVIO E DURATA DEL SERVIZIO	3
4.	PROSPETTO DELLE ASSICURAZIONI ATTUALMENTE VIGENTI	4
5.	CORRISPETTIVO	4
6.	SERVIZI RICOMPRESI NELL'APPALTO	5
6.1.	Analisi dei rischi	6
6.2.	Affidamento di polizze assicurative	6
6.3.	Gestione dei sinistri	6
6.4.	Scadenze contrattuali e pagamenti	7
6.5.	Regolazione dei premi	7
6.6.	Formazione del personale universitario	8
6.7.	Consulenza e definizione di vademecum	8
6.8.	Reportistica	9
7.	MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI RICHIESTI	9
7.1.	Obblighi a carico dell'Università	9
7.2.	Obblighi a carico del Broker	10
7.3.	Svolgimento dell'incarico	11
7.4.	Responsabilità del Broker	11
7.5.	Polizza assicurativa	11
7.6.	Continuità del servizio	11
7.7.	Domicilio delle parti	12
7.8.	Mezzi di comunicazione	12
8.	GARANZIA DEFINITIVA	12
9.	MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE	12
10.	REVISIONE DEI PREZZI	12
11.	PENALI	13
12.	RISOLUZIONE	13
13.	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI	14
14.	DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO	14
15.	REFERENTI NOMINATI DALL'APPALTATORE	14
15.1.	Referente del Servizio	14
16.	SPESE CONTRATTUALI	14
17.	FORO COMPETENTE	15
18.	RISERVATEZZA	15
19.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI	15
20.	LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO	16
21.	NORMA DI RINVIO	16



1. OGGETTO DELL'APPALTO

Con la presente procedura di gara si intende affidare il contratto avente ad oggetto il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo per le esigenze dell'Università degli Studi di Parma in favore di un Broker abilitato allo svolgimento di attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa e regolarmente iscritto al Registro Unico degli intermediari assicurativi, ai sensi del D.lgs. 209/2005.

L'Appalto dovrà essere espletato secondo le modalità di cui ai successivi artt. 3 e ss. e nel rispetto delle seguenti norme e prescrizioni:

- Regolamento Generale Universitario, emanato con D.R. n° 171 del 11/04/2014;
- Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di Parma, emanato con D.R.D. n° 2791 del 13/10/2015 (da qui in avanti definito "Regolamento");
- D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., recante "Codice dei contratti pubblici" (da qui in avanti definito "Codice");
- L. 196/2009 e ss.mm.ii., recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";
- D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii., recante "Codice dell'amministrazione digitale (CAD)" e relative prescrizioni tecniche emanate da AgID;
- leggi, regolamenti e disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro e di previdenza ed assistenza sociale;
- D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- L. 68/1999 e ss.mm.ii., recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- D.lgs. 209/2005, recante "Codice delle assicurazioni private";
- ogni altra disposizione di legge o regolamentare applicabile.

N.B.: Il presente capitolato costituisce l'insieme delle caratteristiche tecniche minime che il servizio offerto dovrà inderogabilmente possedere. Pertanto, le offerte tecniche non potranno discostarsi in termini peggiorativi da quanto stabilito nel presente documento.

2. LUOGO DI ESECUZIONE

Il luogo di esecuzione del servizio è Parma, Sede centrale dell'Università, via dell'Università, n. 12.

3. AVVIO E DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio in oggetto ha durata **quadriennale** a decorrere dalla stipula del relativo contratto.

Ai sensi dell'art. 17, co. 9 del Codice, l'Università si riserva la facoltà di richiedere al Broker l'**esecuzione d'urgenza** nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare.



L'Università si riserva la facoltà di **rinnovare** il contratto per ulteriori due anni, con obbligo per l'appaltatore di eseguire le prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Università.

L'Università si riserva inoltre la facoltà di chiedere, in vista della scadenza del contratto, la **proroga** del contratto per un periodo massimo di **6 mesi** e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione di un nuovo contraente, ai sensi dell'art. 120, commi 10-11 del Codice, con obbligo per l'appaltatore di eseguire le prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Università.

Qualora l'Università voglia avvalersi dell'opzione di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, almeno 1 (un) mese prima della scadenza del contratto, a mezzo PEC.

In caso di scadenza naturale o anticipata dell'incarico, il Broker, su richiesta dell'Università, si impegna ad assicurare la prosecuzione dell'attività per un periodo massimo di 120 giorni al fine di consentire il graduale passaggio di competenze all'Università ovvero al nuovo Broker. Il passaggio di portafoglio dal broker cessante al nuovo broker sarà disciplinato dal Codice Deontologico di autoregolamentazione professionale del broker di assicurazioni e riassicurazioni A.I.B.A. e/o altre Associazioni di riferimento.

4. PROSPETTO DELLE ASSICURAZIONI ATTUALMENTE VIGENTI

Le polizze assicurative dell'Università di Parma attualmente in corso sono le seguenti:

Ramo	Compagnia	Effetto	Scadenza	Premio annuo
All risks	Generali Italia S.p.A.	31/12/2024	31/12/2028	231.490,96 €
RCT/O	AXA Assicurazioni S.p.A.	31/12/2024	31/12/2028	60.572,11 €
RC Patrimoniale	HDI Global Speciality S.E.	31/12/2024	31/12/2028	18.363,53 €
RCA	Vittoria Assicurazioni S.p.A.	31/12/2024	31/12/2028	11.219,66 €
Kasko	Vittoria Assicurazioni S.p.A.	31/12/2024	31/12/2028	11.550,00 €
Fine art	Generali Italia S.p.A.	31/12/2024	31/12/2028	10.132,00 €
Mission	Chubb European Group SE	31/03/2024	31/03/2025	1.560,00 €
Infortuni	Lloyd's Insurance Company S.A.	30/06/2022	30/06/2025	90.096,27 €

Si precisa che i premi annui sopra riportati non sono comprensivi di eventuali regolazioni di premi e che la polizza RCA/ARD Libro Matricola viene aggiornata annualmente tenuto conto del valore del parco auto di Ateneo.

5. CORRISPETTIVO

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per l'Università alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro.



L'attività prestata dal Broker viene remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker (clausola di brokeraggio).

I compensi del Broker, come da consolidata consuetudine di mercato, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Università. Si precisa che le vigenti polizze di Ateneo prevedono che l'attività prestata dal Broker venga remunerata con una provvigione calcolata sui premi assicurativi relativi ai contratti conclusi per il tramite del Broker e, nello specifico:

- provvigione del 4% sul premio imponibile per la polizza RCA;
- provvigione dell'8% sul premio imponibile per gli altri rami.

L'importo delle provvigioni ovvero le percentuali e le relative modalità di calcolo dovranno essere espressamente indicate in ogni procedura per l'affidamento di contratti assicurativi e successivamente riportate nel testo contrattuale.

Per le polizze stipulate alla data di aggiudicazione del presente appalto, le provvigioni previste nei relativi contratti sottoscritti con le Compagnie di assicurazione resteranno invariate fino alla scadenza delle polizze stesse.

La provvigione spettante al Broker troverà applicazione in occasione di collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento dell'affidamento dei nuovi servizi assicurativi esistenti, successivamente alla scadenza naturale o all'eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati d'oneri e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Università non ritenga di procedere alla stipula del contratto o le relative gare non abbiano buon esito.

6. SERVIZI RICOMPRESI NELL'APPALTO

Il Broker coadiuva l'Università nella gestione tecnica ed amministrativa di tutti i contratti assicurativi stipulati da quest'ultima.

In particolare, attraverso la propria attività, il Broker dovrà supportare l'Università nelle seguenti linee di attività:

- a) analisi dei rischi (par. 6.1);
- b) affidamento di contratti (polizze) aventi ad oggetto i servizi di copertura assicurativa (par. 6.2);
- c) gestione dei sinistri (par. 6.3);
- d) scadenze contrattuali e pagamenti (par. 6.4);
- e) regolazione dei premi (par. 6.5);
- f) formazione del personale universitario (par. 6.6);
- g) consulenza e definizione di vademecum (par. 6.7);
- h) reportistica (par. 6.8).



Nei paragrafi che seguono, si descrivono le attività suddette in maniera più dettagliata.

6.1. Analisi dei rischi

Per tutta la durata del contratto oggetto della presente procedura, il Broker dovrà individuare, analizzare e valutare i rischi cui l'Università è soggetta. L'analisi dei rischi consentirà al Broker anche l'analisi delle polizze assicurative vigenti e l'impostazione di un programma assicurativo costruito sulle esigenze dell'Università.

In particolare, il Broker dovrà eseguire studi periodici dei rischi e proporre l'aggiornamento delle relative coperture assicurative per l'ottimizzazione della gestione del rischio e della relativa copertura.

6.2. Affidamento di polizze assicurative

A seguito delle attività descritte nel precedente par. 6.1, il Broker dovrà supportare l'Università nelle procedure di affidamento di polizze assicurative. In particolare:

- in caso di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del Codice, il Broker dovrà individuare le compagnie assicurative che offrono sul mercato le migliori condizioni contrattuali e supportare l'Università nella raccolta – presso le compagnie affidatarie – della documentazione utile ai fini dell'istruttoria di affidamento;
- in caso di procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice, il Broker fornirà assistenza nella predisposizione dei documenti di gara (in particolare, nella redazione dei capitolati tecnici di polizza, strutturati in base alle reali necessità dell'Università), nella valutazione delle offerte pervenute e nella raccolta – presso le compagnie affidatarie – della documentazione utile ai fini dell'istruttoria di affidamento.

La consegna dei capitolati di gara dovrà avvenire nel tempo congruo indicato dall'Università per consentire il tempestivo svolgimento delle procedure di gara.

Il Broker supporterà i competenti uffici dell'Università anche nella fase di stipula dei contratti assicurativi con controllo sull'effettiva emissione delle polizze e delle eventuali appendici.

Il Broker proporrà all'Università l'aggiornamento dei contratti in essere in relazione alle esigenze dell'Università, alle evoluzioni legislative e regolamentari, all'analisi del mercato assicurativo ed alle novità proposte dalle compagnie assicuratrici.

6.3. Gestione dei sinistri

Il Broker assisterà l'Università nella gestione dei sinistri (inclusi quelli nei quali l'Università risulti parte lesa) che occorreranno per tutta la durata contrattuale, nonché di quelli che, occorsi in epoca antecedente, non siano ancora definiti alla data d'inizio del servizio oggetto della presente procedura.

La gestione dei sinistri avverrà secondo le seguenti modalità:



1. l'Università trasmette al Broker, nel più breve tempo possibile e comunque in base alle norme pattizie previste in polizza, comunicazione del sinistro per mezzo di posta elettronica e/o PEC;
2. il Broker, attraverso il suo ufficio preposto alla gestione dei sinistri, attribuirà un numero al sinistro e lo comunicherà all'Ufficio competente di Ateneo, nel più breve tempo possibile. Il Broker comunicherà anche il numero di sinistro attribuito da ciascuna delle compagnie assicuratrici.

Il Broker si impegna ad inviare alle compagnie assicuratrici gli atti finalizzati all'interruzione dei termini di prescrizione dei sinistri, dandone contestualmente comunicazione all'Ufficio competente di Ateneo.

6.4. Scadenze contrattuali e pagamenti

Il Broker monitorerà le scadenze di copertura delle polizze assicurative, le scadenze di pagamento dei premi e, in generale, di ogni altro obbligo verso le compagnie di assicurazione, inviando almeno 2 promemoria all'Ufficio competente di Ateneo nei 3 mesi antecedenti alle scadenze medesime.

Il pagamento dei premi avverrà per il tramite del Broker, a seguito dell'emissione di una nota di addebito da parte di quest'ultimo, indirizzata all'Ufficio competente di Ateneo. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso.

Il Broker si impegna a rilasciare all'Università degli Studi di Parma le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente sottoscritte e quietanzate.

In caso di comprovata impossibilità temporanea da parte dell'Università degli Studi di Parma di provvedere ai relativi pagamenti, onde evitare periodi di scopertura assicurativa, il Broker si impegna a mantenere e a far mantenere dalle Compagnie assicuratrici attive le polizze assicurative con costanza della copertura.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dell'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

Con riferimento ai premi, il broker effettuerà il monitoraggio dei costi sostenuti dall'Università per le coperture assicurative e la relativa valutazione costi/benefici, al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti.

In generale, il Broker monitorerà altresì l'adempimento da parte dell'Università degli obblighi verso le compagnie di assicurazione.

6.5. Regolazione dei premi

Il Broker supporterà l'Università nella raccolta dei dati utili ai fini della regolazione dei premi, ove prevista dalla relativa polizza.



In particolare, il Broker analizzerà i contratti assicurativi vigenti presso l'Università e indicherà all'Ufficio competente l'elenco puntuale dei dati da raccogliere annualmente.

Il Broker invierà inoltre almeno 2 promemoria all'Ufficio competente di Ateneo nei 3 mesi antecedenti alla scadenza del termine per la raccolta e la trasmissione dei suddetti dati.

6.6. Formazione del personale universitario

A richiesta dell'Università, il Broker dovrà organizzare degli incontri formativi nei confronti del personale universitario che collabora alla gestione dei contratti assicurativi, individuato dall'Ufficio competente di Ateneo.

Il piano formativo dovrà avere un taglio pratico, adeguato all'organizzazione dei flussi e delle procedure interne dell'Università, e dovrà comprendere almeno i seguenti argomenti:

- analisi delle polizze vigenti;
- dati che le strutture di Ateneo sono tenute a comunicare all'Ufficio competente a fini assicurativi.

È richiesto almeno 1 incontro annuale in diretta (da remoto o in presenza presso l'Università). Il Broker può inoltre proporre webinar e videolezioni registrati.

6.7. Consulenza e definizione di vademecum

Durante tutto il corso del contratto, l'Università chiederà al Broker pareri in materia assicurativa, con particolare riferimento a:

- novità legislative;
- casi pratici (es. sinistri occorsi in Università, conferme di copertura, ecc.);
- clausole assicurative contenute nei contratti, accordi e convenzioni che l'Università stipula con fornitori, altre pubbliche amministrazioni e altri soggetti;
- analisi di eventuali posizioni anomale, dubbie o la risoluzione di qualunque altro problema assicurativo, anche non specificamente legato alle polizze in corso;
- ogni altro tema afferente alla materia assicurativa.

I pareri saranno inoltrati dall'Ufficio competente di Ateneo e saranno resi dal Broker in forma scritta entro le seguenti tempistiche:

- max 2 giorni lavorativi – per i quesiti semplici;
- max 5 giorni lavorativi – per i quesiti più complessi (che richiedono uno studio approfondito);

Restano salvi termini inferiori per la gestione di urgenze, comunicati dall'Università per il singolo caso concreto.

Laddove non diversamente specificato dall'Università, le comunicazioni inerenti alla consulenza avverranno a mezzo e-mail.



L'attività di consulenza potrà anche avvenire, su espressa richiesta dell'Università, attraverso incontri da remoto oppure in presenza presso la sede dell'ufficio del RUP.

A richiesta e secondo le indicazioni dell'Università, il Broker predisporrà uno o più vademecum per la gestione operativa delle polizze, da pubblicare sul sito internet di Ateneo o comunque da diffondere a beneficio del personale universitario.

6.8. Reportistica

Entro 15 giorni dall'espressa richiesta dell'Università, il Broker dovrà fornire riepiloghi informativi in relazione a:

- numero di sinistri divisi per ramo, denunciati;
- numero di sinistri divisi per ramo, senza seguito;
- numero di sinistri divisi per ramo, liquidati e relativo importo;
- numero di sinistri divisi per ramo, in trattazione ed importo posto a riserva.

7. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI RICHIESTI

7.1. Obblighi a carico dell'Università

L'Università si impegna a:

- a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza e l'intermediazione del broker;
- b) rendere noto, in occasione di procedure di gara per l'affidamento delle polizze assicurative, che la gestione dei relativi contratti è affidata al Broker, il quale è deputato a rapportarsi, per conto dell'Università, con le Compagnie assicurative per ogni questione inerente ai contratti medesimi;
- c) indicare espressamente, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
- d) citare espressamente, in tutti gli atti relativi ai propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza e assistenza del Broker;
- e) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed adempimenti riguardanti il servizio in oggetto;
- f) fornire, all'atto dell'affidamento e comunque su richiesta del Broker, prima che si dia inizio allo svolgimento dell'incarico, tutte le indicazioni relative alle proprie esigenze assicurative ed a mettere a disposizione tutta la documentazione in suo possesso, relativa al patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché a consentire agli incaricati del consulente stesso l'accesso agli edifici interessati.

Restano di esclusiva competenza dell'Università:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker che si riserva di recepire o disattendere senza che dal Broker possano essere sollevate eccezioni di sorta;
- b) la decisione sulle coperture assicurative da adottare;



- c) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, salvo l'obbligo del Broker di procedere agli atti interruttivi del termine di prescrizione del diritto al risarcimento dei sinistri.

L'Università rimane estranea ai rapporti di collaborazione che il Broker dovesse stabilire con altre Società e/o con collaboratori esterni alla propria struttura organizzativa ai fini dell'esecuzione del servizio in oggetto.

L'Università rimane al pari estranea ai rapporti contrattuali che si instaureranno tra il Broker e le Compagnie assicuratrici per effetto del presente appalto.

7.2. Obblighi a carico del Broker

Nell'espletamento del servizio, il Broker si impegna a:

- a) svolgere il servizio nell'interesse dell'Università, osservando tutte le indicazioni e tenendo conto delle richieste che l'Università stessa fornirà;
- b) osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio e garantire la completezza e fattibilità delle proprie proposte in ogni loro fase;
- c) garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le compagnie di assicurazione;
- d) avvalersi di un'organizzazione tale da assicurare un costante e rapido collegamento con l'Università, nonché un elevato livello di prestazione, al fine di fronteggiare qualunque esigenza possa emergere nel corso dell'appalto;
- e) garantire la propria presenza ogni qualvolta l'Università lo ritenga necessario e, in caso di chiamata, si recherà entro 48 ore, o minor tempo in base all'urgenza, presso l'Università;
- f) impiegare propri mezzi e risorse nel reperimento e nell'utilizzo della documentazione necessaria, accollandosi i relativi oneri;
- g) svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente Capitolato, al Bando, al Disciplinare di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Università e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questa fornite;
- h) garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Università;
- i) non assumere alcun compito di direzione e coordinamento degli uffici dell'Università;
- j) non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare l'Università senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest'ultima, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti dall'Università;
- k) mettere a disposizione dell'Università ogni informazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- l) fornire, a richiesta dell'Università, esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Università;
- m) assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'Università, come individuato ai sensi del presente Capitolato;
- n) tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 c.c.



Sono a carico del Broker tutte le spese (come quelle di bollo e di registrazione inerenti alla stipula del contratto) ed oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento del servizio nonché i rischi connessi all'esecuzione del servizio stesso.

7.3. Svolgimento dell'incarico

Restano in capo all'Università l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti d'assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette, così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

Entro i limiti di cui al comma precedente, l'Università autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie assicuratrici.

Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della stazione appaltante, né è in grado di impegnare l'Università, se non previa esplicita autorizzazione.

7.4. Responsabilità del Broker

Il Broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere la buona riuscita del servizio. È responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a fare stipulare, modificare o integrare agli organi universitari competenti.

Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa degli organi universitari competenti, dei dirigenti o dei funzionari preposti al servizio.

Il Broker risponde altresì dei danni causati anche dopo la scadenza dell'incarico di cui al presente capitolato.

7.5. Polizza assicurativa

I rischi per le responsabilità di cui al precedente par. 7.4 e di tutte le altre, nessuna esclusa, scaturenti dall'affidamento, dovranno essere coperti mediante idonea polizza assicurativa di RC Professionale.

A tal fine, prima della stipulazione del contratto di affidamento, il Broker dovrà consegnare copia della polizza suddetta, richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura, e comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale e dovrà avere un massimale di almeno € 2.500.000,00.

7.6. Continuità del servizio

Al fine di garantire la piena continuità del servizio nei confronti dell'Università, il Broker affidatario della presente procedura dovrà collaborare con il Broker uscente al fine di assicurare un regolare passaggio delle consegne.



Per gli stessi motivi, alla cessazione naturale o anticipata del servizio oggetto della presente procedura, il Broker dovrà rimanere a disposizione fino all'avvio del nuovo servizio e assicurare la piena continuità del servizio in collaborazione con il nuovo Broker individuato, garantendo a richiesta dell'Università anche un periodo di compresenza oltre la scadenza del contratto per un massimo di 120 giorni.

7.7. Domicilio delle parti

Per gli effetti del contratto e per tutte le conseguenze dallo stesso derivanti, l'Università e il Broker eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi indicate nel preambolo del contratto.

7.8. Mezzi di comunicazione

Tutte le comunicazioni intercorrenti tra le parti e relative all'espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato dovranno avvenire, in linea di principio, a mezzo PEC.

L'Università si riserva la facoltà di istituire un indirizzo di posta elettronica ordinaria per la gestione delle comunicazioni, informando tempestivamente il Broker.

8. GARANZIA DEFINITIVA

Per la sottoscrizione del contratto, il Broker costituisce una garanzia definitiva, con le modalità previste dall'art. 106 del Codice, pari al 10% dell'importo contrattuale.

La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni dedotte in contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più al Broker rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Broker.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

Si applicano le ulteriori disposizioni previste dall'art. 117 del Codice, in quanto pertinenti.

9. MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

Le parti si riservano la facoltà di proporre, nel periodo di vigenza del contratto, le variazioni ed integrazioni eventualmente ritenute necessarie al miglior funzionamento del servizio, nonché quelle che si rendessero necessarie a seguito dell'entrata in vigore di nuove disposizioni normative o modifiche organizzative dell'Università, senza oneri a carico dell'Università e a condizioni comunque non peggiorative rispetto a quelle stabilite nel contratto.

Tali modifiche dovranno essere approvate da entrambe le parti e contenute in apposito atto aggiuntivo al contratto sottoscritto dalle parti.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 120 del Codice.

10. REVISIONE DEI PREZZI

Considerata la peculiare modalità di remunerazione del Broker (clausola di brokeraggio, par. 5), non è prevista la revisione dei prezzi dedotti in contratto.

La percentuale di provvigione del Broker resta determinata dalle disposizioni contenute nelle polizze operanti in favore dell'Ateneo.



11. PENALI

L'Università si riserva la facoltà di applicare penali all'Affidatario per il ritardo nell'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto, a meno che ciò non costituisca presupposto per la risoluzione contrattuale.

La penale è calcolata in misura giornaliera compresa tra lo 0,5‰ e l'1,5‰ del valore dell'appalto (v. par. 3 del Disciplinare di gara), determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo.

Le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale.

L'appaltatore dovrà versare l'importo della penale comminata dall'Università entro il termine indicato nella comunicazione di irrogazione della stessa. In caso di mancato versamento dell'importo dovuto, l'Università tratterà l'importo corrispondente dall'ammontare della penale dalla prima fattura utile, senza alcuna messa in mora ovvero provvederà ad escutere la garanzia definitiva per il relativo importo, con obbligo del fornitore di procedere alla relativa reintegrazione entro il termine prescritto dall'Università.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Università a causa di ritardi.

12. RISOLUZIONE

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 122 del Codice, nonché gli articoli 1453 cod. civ. e ss. del Codice Civile.

In particolare, l'Università si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 cod. civ. nei seguenti casi:

- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della prestazione;
- segnalazioni in numero pari o superiore a 3 per omessa o non corretta esecuzione del servizio nelle tempistiche richieste dal presente Capitolato. Si farà riferimento alle tempistiche proposte in sede di offerta ove esse siano migliorative rispetto alle tempistiche espresse nel presente capitolato.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., con la semplice comunicazione da parte dell'Università di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa nei seguenti casi e negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto:

- cessione del contratto;
- violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro;
- frode nell'esecuzione del servizio;
- mancato rispetto dei requisiti richiesti per le figure professionali necessarie ad espletare il servizio, secondo quanto indicato nel documento di offerta;
- violazione del Codice di comportamento dell'Università di Parma;
- perdita dei requisiti di carattere generale e speciale di cui agli artt. 94 ss. e 100 del Codice;



- superamento dei limiti di penale indicati al par. 11 del presente Capitolato.

In caso di risoluzione per i motivi di cui al presente Capitolato, l'Università resta libera da ogni impegno verso l'Affidatario, il quale non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese. L'Affidatario avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dall'Università stessa.

In caso di risoluzione del contratto, l'Università procederà ad incamerare la garanzia definitiva, a titolo di risarcimento forfettario dei danni, fatta salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Università e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

13. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

14. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Ai fini della verifica sulla regolare esecuzione dell'appalto, l'Università ha nominato la Dott.ssa Giulia De Siato della U.O.T Acquisti servizi e forniture sopra soglia comunitaria quale RUP anche per la fase di esecuzione. Con successivo provvedimento, l'Università nominerà un direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) e lo comunicherà tempestivamente al Broker.

15. REFERENTI NOMINATI DALL'APPALTATORE

15.1. Referente del Servizio

Il Broker si impegna a nominare al proprio interno una persona di riferimento per l'Università che rappresenti per essa il principale interlocutore ed assicuri il necessario coordinamento tra tutti i servizi resi e le problematiche da affrontare nella gestione del servizio.

Tale referente dovrà garantire il corretto svolgimento del servizio, intervenendo riguardo ad eventuali problematiche che dovessero sorgere e dando riscontro direttamente ad ogni richiesta avanzata dall'Università, eventualmente anche recandosi presso la sede di quest'ultima.

Il Broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, fax, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, che dovrà anch'egli di persona essere in possesso dei requisiti professionali richiesti e di adeguata esperienza lavorativa.

L'Università, qualora rilevi deficienze quantitative o qualitative rispetto al personale indicato nell'offerta tecnica, si riserva la facoltà di chiedere ed ottenere dal Broker l'adozione di misure idonee a garantire il tempestivo adeguamento delle risorse umane.

In caso di sostituzione del personale dedicato, nel corso dell'appalto, il Broker è obbligato a garantire le medesime caratteristiche professionali indicate in sede di gara.

16. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese e gli oneri fiscali inerenti al contratto sono a carico dell'Appaltatore.



17. FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie attinenti all'esecuzione o alla interpretazione del contratto è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Parma.

18. RISERVATEZZA

Poiché le attività oggetto del presente Capitolato possono richiedere lo scambio tra le parti di materiale documentale, informazioni, dati e conoscenze di proprietà dell'Ateneo, in forma verbale o scritta, che sono o possono risultare confidenziali e/o riservate, la cui divulgazione non può in alcun modo essere di pregiudizio all'attività e agli interessi, anche economici, dell'Università, il Broker si impegna a non utilizzare tali informazioni riservate per proprio uso al di fuori delle attività inerenti al contratto di brokeraggio, né comunicarle a terzi se non previa autorizzazione scritta dell'Università. Nella nozione di "terzi" non sono ricompresi: le Compagnie assicurative con le quali l'Università ha già stipulato o dovrà stipulare polizze a copertura dei propri rischi; i soci, dipendenti, collaboratori e consulenti del Broker, nonché i medesimi soggetti delle società controllate dal Broker, i quali avranno libero accesso alle informazioni riservate esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto di cui alla presente procedura.

19. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Titolo III del d.lgs. n. 196 del 30/06/2003, l'Appaltatore è responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti dell'Università di Parma, dei quali viene a conoscenza nel corso dell'esecuzione del servizio. Tali dati, quindi, potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del servizio di cassa e non potranno in alcun modo essere estratti o duplicati in database diversi dall'originale.

L'Appaltatore si impegna espressamente al rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personale ed in particolare ad applicare misure di sicurezza idonee a proteggere i dati contro i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali all'Università prima della stipula del contratto.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/03 e s.m.i., il Titolare del trattamento è l'Università nella persona del Rettore. I dati reciprocamente forniti verranno trattati secondo le finalità contrattuali ed istituzionali, nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e segretezza dei dati delle persone fisiche e giuridiche; gli stessi non verranno divulgati o comunicati a terzi, fatto salvo ogni obbligo di legge.

Il trattamento dei dati personali rivenienti dai servizi gestiti (rapporto di cassa, incassi, pagamenti, ecc.) deve essere effettuato esclusivamente dal personale dell'Appaltatore strettamente preposto alla gestione dei servizi medesimi.

L'Appaltatore utilizza i dati acquisiti solo per fornire il servizio oggetto dell'appalto. L'accesso ai dati è strettamente controllato e registrato; l'Appaltatore esegue controlli a campione per verificare che l'accesso sia solo per scopi appropriati. Con la formalizzazione del contratto verranno altresì definiti i ruoli ai sensi della normativa vigente sul trattamento e la protezione dei dati.



**UNIVERSITÀ
DI PARMA**

UNITÀ CENTRALE DI COORDINAMENTO PER IL PNRR
UFFICIO AREA ACQUISTI

20. LEGGE APPLICABILE AL CONTRATTO

Il contratto oggetto della presente procedura sarà disciplinato dalla legge italiana.

21. NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, si fa rinvio al D.lgs. 36/2023, al Codice Civile e a tutta la normativa che regola, direttamente o indirettamente, il settore dei servizi bancari.

Il RUP

Dott.ssa Giulia De Siato

*Documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D. lgs. 82 del 2005, ss.mm.ii e
norme collegate*